

Roma, 5 maggio 2014

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 043/2014/D/gg

- ASSTRA
- FEDERAMBIENTE
- FEDERUTILITY

LORO SEDI

Oggetto: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Si informa il sistema delle aziende associate che sulla Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, è stato pubblicato il Decreto Legge 66/2014, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", il cui testo si allega alla presente.

Il provvedimento in oggetto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed è stato già avviato l'iter parlamentare prescritto dalla Costituzione per la conversione in legge entro 60 giorni, pena la perdita di efficacia *ex tunc* delle disposizioni dallo stesso recate.

Allo stato, il Disegno di Legge di conversione (AS 1465) risulta assegnato in prima lettura presso il Senato della Repubblica (Commissioni 5° Bilancio e 6° Finanze e Tesoro, riunite in sede referente).

Nel rimandare a successive comunicazioni i necessari approfondimenti tecnici e fiscali – che potranno, eventualmente, beneficiare della discussione parlamentare che accompagnerà la conversione del Decreto Legge in oggetto – si evidenziano, di seguito, le disposizioni che appaiono rivestire particolare interesse per le aziende associate.

- **Articolo 1 (riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati):** riconosce, per il periodo d'imposta 2014, un credito di imposta "che non concorre alla formazione del reddito".
- **Articolo 2 (disposizioni in materia di IRAP):** ridetermina, diminuendole, le aliquote IRAP previste dal D. Lgs. 446/1997 a far data "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013".
- **Articolo 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi):**

Il comma 4 dell'articolo 8 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" – che, si ricorda, definisce «pubbliche amministrazioni» "tutte le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni" – riducano la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un importo pari a 2.100 milioni di Euro per il 2014 in ragione di:

- 700 milioni di Euro per le Regioni e Province Autonome;
- 340 milioni di Euro per le aree metropolitane e province;
- 360 milioni di Euro per i Comuni;
- 700 milioni di Euro per le amministrazioni dello Stato.

A decorrere dal 2015 l'entità di riduzione delle spese, inoltre, aumenterà atteso che il taglio dell'anno 2014 è definito in ragione di anno. Dalla lettura degli articoli 46 e 47, che dispongono le modalità per la determinazione degli obiettivi di spesa per le Autonomie territoriali si evince che l'entità della riduzione sale per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017:

- per le Regioni e Province Autonome da 700 a 1.050 milioni di Euro;
- per le Province e Città metropolitane da 340 a 510 milioni di Euro;
- per i Comuni da 360 a 540 milioni di Euro.

Ai fini del raggiungimento del predetto obiettivo di riduzione della spesa il comma 8 lettera a) autorizza le amministrazioni pubbliche – autorizza le medesime p.a. “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi”. La norma lascia espressamente impregiudicata sia la facoltà delle parti di rinegoziare il contratto, sia quella del prestatore di recedere dallo stesso entro 30 giorni senza alcuna penalità. Allo stesso scopo, prescrive la nullità degli atti e dei contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto in oggetto di importo superiore “ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488” (commi 8 e 9). Tale disposizione sembrerebbe riprendere, ampliandone però oltremodo la portata, quanto recentemente disposto dall'articolo 3-bis, D.L. 101/2013, che esclude dal proprio ambito applicativo le società “emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate”.

- **Articolo 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate):** a decorrere dal 1° maggio 2014, fissa in “240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente” il limite massimo “retributivo” riferito al primo presidente della Corte di Cassazione contenuto negli artt. 23-bis e 23-ter del D.L. 201/2011. In particolare, mentre il citato art. 23-ter reca disposizioni in materia di trattamenti economici alle dipendenze di pubbliche amministrazioni statali, l'articolo 23-bis (che si allega per comodità alla presente) regola, per quanto di rilievo, i compensi stabiliti per gli amministratori investiti di particolari cariche nelle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni anche locali (comma 5-bis) ed il trattamento economico dei dipendenti delle medesime società (comma 5-ter) richiamando, in entrambe le fattispecie, il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Gli ulteriori commi di interesse del richiamato art. 23-bis (segnatamente in materia di compensi per amministratori delegati e presidenti di società controllate dalla p.a. con strumenti finanziari quotati diverse dalle azioni – comma 5-quater – e società con titoli azionari quotati – comma 5-quinquies) non contengono, infatti, il menzionato riferimento al primo presidente della Corte di Cassazione.

Peraltro, l'articolo 2, comma 20-quinquies, D.L. 95/2012, aveva previsto l'applicabilità del disposto di cui ai citati commi 5-bis e 5-ter “a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. La disposizione di cui all'articolo 13 in esame non sembrerebbe, invece, garantire analoga tutela ai diritti acquisiti poiché oltre a fissare in via

convenzionale la propria decorrenza al 1° maggio 2014 (comma 1), specifica che dall'applicazione delle nuove norme deriveranno "riduzioni dei trattamenti retributivi" che, ai fini previdenziali, "operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014" (comma 4).

Nel rappresentare che la scrivente si è già attivata al fine di approfondire sul piano giuridico l'esatta portata della disposizione in esame anche alla luce degli eventuali profili di incostituzionalità della stessa, si raccomanda alle aziende associate che ritengano, comunque, di poter rispettare i contratti sottoscritti, di esplicitare che i relativi pagamenti sono effettuati "con riserva di ripetizione", in modo da premunirsi in ordine ad eventuali contenziosi instaurabili in seguito alle azioni di recupero di quanto verrà, eventualmente, dichiarato come indebito pagamento.

Si sottolinea, comunque, che la norma in commento fa espressamente salve "le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori". A tal riguardo, appare opportuno ricordare sia il disposto di cui all'art. 1, commi 725 e ss. L. 296/2006 – che prescrivono stringenti limiti retributivi per il Presidente ed i Componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate interamente da uno (comma 725) o più enti locali (comma 726), ovvero a partecipazione mista di enti locali ed altri soggetti pubblici e privati (comma 728) – sia quello del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 – che all'art. 5, comma 5, prevede la sostanziale gratuità nel caso di incarico conferito dalla p.a. a titolari di cariche elettive, ed al successivo art. 6, comma 6, riduce del 10% il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società "possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche".

Infine, il comma 2, nel modificare alcuni commi dell'articolo 1, L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014, anch'essi allegati) – che prevedevano l'applicabilità dei suddetti limiti retributivi a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato od autonomo con la pubblica amministrazione nonché agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche – introduce ora la necessità, al fine di verificare l'eventuale superamento di detto tetto, di tener conto anche delle somme erogate da parte delle "società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".

- **Articolo 15 (Spesa per autovetture):** nel ridurre il limite di spesa per autovetture introdotto dall'articolo 5, D.L. 95/2012, riscrive il relativo comma 2, espungendo dall'alveo dei soggetti interessati le società controllate dalla p.a. che, pertanto, non risultano soggiacere, allo stato, ad alcun limite per le menzionate spese.
- **Articolo 20 (Società partecipate):** prescrive una riduzione dei costi operativi delle società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e delle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato i cui soci di minoranza siano, però, amministrazioni pubbliche od enti pubblici economici.
- **Articolo 23 (Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali):** dà mandato al Commissario straordinario per la Spending Review (Dott. Carlo Cottarelli) di predisporre entro il 31 ottobre p.v. un programma di razionalizzazione "delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali" che individui, in particolare, misure:

- ✓ “a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
- ✓ b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
- ✓ c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi”.

La norma, inoltre, fa salva la previsione di cui all'articolo 3, comma 29, L. 244/2007 e quella di cui all'articolo 1, comma 569, L. 147/2013, il cui combinato disposto, si ricorda, sancisce la cessazione *ex lege* (al 31 dicembre 2014) delle partecipazioni della pubblica amministrazione in società “aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento” delle proprie finalità istituzionali, laddove le stesse non siano state alienate mediante procedura ad evidenza pubblica, e l'obbligo, per la società interessata, di liquidare la quota al socio cessato *ex art. 2437-ter*, comma 2, c.c.. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi del comma 27 del medesimo art. 3, “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale”.

- **Articolo 25 (Anticipazione obbligo fattura elettronica):** anticipa al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, contenuto nell'articolo 6, comma 3, D.M. 3 aprile 2013, n. 55.
- **Articolo 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi):** reca una modifica agli articoli 66, comma 7, e 122, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, sopprimendo sia l'obbligo di pubblicare i bandi e gli avvisi sui quotidiani a livello nazionale e locale sia quello di corresponsione delle relative spese da parte dell'aggiudicatario nei confronti delle stazioni appaltanti.
- **Articolo 27 (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni):** aggiunge l'articolo 7-bis al D.L. 35/2013 che, al comma 1, prevede la possibilità per i soggetti titolari di crediti “per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche” di comunicare i dati riferiti alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2014 tramite la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni delle somme dovute, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
- **Articolo 29 (Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali):** prevede l'attribuzione agli enti locali delle disponibilità non ancora erogate relative al “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”.
- **Articolo 31 (Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate):** incrementa di 2.000 milioni di euro per il 2014 lo stanziamento di una sezione del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, che può essere concesso agli enti locali “per il pagamento dei propri debiti [alla data del 31 dicembre 2013] nei confronti delle società partecipate”, ad alcune condizioni ivi indicate, con le modalità da individuarsi ad opera di un successivo D.M..

La norma, peraltro, precisa che dette somme debbono essere “prioritariamente” utilizzate dalle società destinatarie per l'estinzione “dei debiti certi, liquidi ed esigibili

alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine" (comma 4).

Con comunicazione certificata ad opera dei collegi sindacali (comma 5), infine, le società comunicano agli enti locali gli avvenuti pagamenti dei debiti nei loro confronti.

- **Articolo 32 (Incremento del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili):** incrementa di 6.000 milioni di euro per il 2014 lo stanziamento di una sezione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", che può essere concesso agli enti locali per "far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva".

Ove le società partecipate dagli enti locali accedano anche a detti pagamenti, le relative somme sono assoggettate al medesimo vincolo di destinazione prioritaria di cui al precedente articolo 31, in virtù dell'espresso richiamo contenuto nel comma 4 di quest'ultimo.

- **Articolo 50 (Disposizioni finanziarie):** al comma 11 introduce una c.d. clausola di salvaguardia che prescrive, nel caso in cui il maggior gettito IVA derivante dalle disposizioni in materia di pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni risulti inferiore ai 650 milioni di euro previsti, l'emanazione entro il 30 settembre p.v. di un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che aumenti le "accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo".


Tra i prodotti sottoposti ad accisa di cui alla menzionata Direttiva risultano ricompresi anche i "prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE".

Vi terremo tempestivamente informati sugli ulteriori sviluppi.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione

Avv. Guido Del Mese



GC